

AUDIZIONE CISL

presso la Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1364 di conversione del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

(Roma, 4 settembre 2023)

La CISL esprime apprezzamento per queste norme, che adeguano la normativa relativa alla cassa integrazione all'aumentata frequenza di periodi con temperature molto elevate, rispettivamente nel settore edile e nel settore agricolo. Le nuove regole sono state immediatamente utilizzabili per affrontare le difficili situazioni climatiche delle scorse settimane, essendo in vigore dal 29 luglio al 31 dicembre 2023, benché resti ferma l'esigenza di metterle a regime con la prossima legge di bilancio.

Resta tuttavia irrisolta la questione dell'estensione della Cisoa per gli eventi climatici anche agli operai agricoli a tempo determinato e stagionali così come per i lavoratori autonomi a partita iva o con rapporti di lavoro non precisamente codificati chi opera su piattaforme.

Apprezzabile inoltre l'esigenza di porre a sistema un protocollo da condividere con le parti sociali per attivare "misure di intervento" (e non linee guida) concordate ai vari livelli che rispondano in modo adeguato al contesto specifico, per far fronte ad eventi climatici eccezionali che purtroppo si stanno ripetendo in modo sempre più frequente e che necessitano di procedure mirate alla prevenzione e alla protezione dei lavoratori coinvolti. Nel merito:

Art. 1 – Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica.

Per quanto riguarda il settore edile, riteniamo adeguato il contenuto dell'articolo 1, il quale stabilisce che anche in questo settore i periodi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili, tra i quali gli eventi meteo, non siano computati ai fini della durata massima, adeguando la normativa a quella già vigente per tutti gli altri settori. Inoltre la nuova norma stabilisce che a carico delle imprese non si applica, in questi casi, il contributo addizionale previsto in caso di effettivo utilizzo.

Art.2 – Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

Per quanto riguarda la Cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa), l'articolo 2 stabilisce che, per le intemperie stagionali, il trattamento sia utilizzabile anche in modalità frazionata (vale a dire in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero, mentre oggi spetta, a differenza che negli altri settori, solo per riduzioni a zero ore, cioè per le sole sospensioni), adeguando, anche qui, la normativa settoriale a quella generale. Stabilisce inoltre che tali periodi non siano conteggiati ai fini del

raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e siano equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro necessarie per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola.

Manca tuttavia l'estensione agli operai agricoli a tempo determinato e stagionali. Per questi ultimi, a nostro avviso, si può utilizzare la stessa modalità utilizzata nel "decreto alluvione Marche" (art. 7 - Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61), individuando i lavoratori agricoli che, pur non avendo un rapporto di lavoro attivo con l'azienda richiedente, lo hanno avuto nell'anno precedente, e destinando loro un'indennità di importo pari all'integrazione salariale pagata ai dipendenti dell'azienda per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. In tal modo si sosterebbero anche quegli stagionali che, a causa della sospensione dell'attività dovuta alle temperature elevate, si trovino a non iniziare neppure il rapporto di lavoro oppure ad iniziarlo più tardi, perdendo giornate di reddito.

Art. 3 - Linee guida in materia in salute e sicurezza

In primo luogo, si ritiene che essendo le "Linee guida" normativamente regolate in tema di salute e sicurezza nel D.Lgs. 81/2008 sarebbe più corretto sostituirle nel titolo del presente articolo con "Misure di intervento".

Allo stesso tempo riteniamo che la parola "favoriscono" si possa eliminare in virtù della aggiunta, peraltro condivisa, della parola successiva "assicurano".

Infine non trattando più esclusivamente l'emergenza calore ma gli eventi climatici eccezionali più genericamente intesi, si ritiene fuorviante la precisazione dei casi legati alla ventilazione, al grado di umidità ecc. Sarebbe utile evidenziare l'importanza di svolgere una valutazione dei rischi specifica che comprenda, nell'ambito di "tutti i rischi" (come già in vigore – ex art.28 D.Lgs. 81 del 2008 s.m.), le eventuali emergenze climatiche, le relative misure di tutela da mettere in atto, declinate per ogni realtà lavorativa, e le procedure per attuarle, monitorandone l'efficacia. Inoltre, si suggerisce di evidenziare l'analisi delle tipicità e delle diverse esigenze della popolazione lavorativa adibita a mansioni che espongono a rischi determinati dalle emergenze (sia *indoor* che *outdoor*) ponendo mirata attenzione a situazioni particolari (vedi giovani in PCTO, lavoratori idonei con prescrizioni, lavoratori di età avanzata, condizioni di intenso e prolungato stress lavoro-correlato...).